

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

N.489

## **ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante la disciplina delle modalità di elezione dei membri dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali (489)

*(articolo 11, comma 6, della legge 7 dicembre 2000, n. 383)*

---

*Trasmesso alla Presidenza il 21 giugno 2012*

---

Schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali concernente  
*“Regolamento recante la disciplina delle modalità di elezione dei membri dell’Osservatorio nazionale dell’associazionismo da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali, ai sensi dell’articolo 11, comma 6, della legge 7 dicembre 2000, n. 383”*

## IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

*Vista* la legge 7 dicembre 2000, n. 383, recante “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”;

*Visto*, in particolare, l’articolo 11 della citata legge, che al comma 6 stabilisce che entro tre anni dalla data di entrata in vigore della citata legge il Ministro per la solidarietà sociale, sentite le competenti Commissioni parlamentari, emana un regolamento per disciplinare le modalità di elezione dei membri dell’Osservatorio nazionale dell’associazionismo da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali;

*Visto* l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

*Acquisito* il parere favorevole dell’Osservatorio nazionale dell’associazionismo nella riunione del 28 settembre 2009;

*Acquisito* il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano reso nella seduta del ;

*Preso atto delle osservazioni espresse* dal Consiglio di Stato, con parere interlocutorio n. 418/2011 del 27 gennaio 2011 espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi;

*Udito* il Consiglio di Stato il quale ha espresso il proprio definitivo parere nell’adunanza del 22 dicembre 2011

*Sentite* le competenti Commissioni parlamentari;

*Vista* la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota del;

ADOTTA

il seguente regolamento:

### **Articolo 1**

*(Indizione delle elezioni)*

1. Ai fini della costituzione dell’Osservatorio nazionale dell’associazionismo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali indice, con propria comunicazione adeguatamente pubblicizzata, l’elezione di venti membri dell’Osservatorio, rappresentativi delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

2. Nella comunicazione sono indicati la data, l’orario, il luogo e le modalità di svolgimento delle elezioni. Il termine tra la data di comunicazione dell’avvenuta indizione delle elezioni e lo svolgimento delle stesse non può essere inferiore a novanta giorni.

## **Articolo 2**

*(Elettorato attivo e passivo per le associazioni a carattere nazionale iscritte nel registro nazionale)*

1. Le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale iscritte nel registro nazionale concorrono ad eleggere dieci membri dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo, mediante l'espressione di una preferenza.
2. Possono in concreto esercitare il diritto di voto coloro che, secondo le norme statutarie, hanno la rappresentanza legale delle associazioni a carattere nazionale che risultino maggiormente rappresentative in relazione al numero degli aderenti.
3. Ai fini dell'individuazione del requisito della maggiore rappresentatività, la Direzione Generale per il Volontariato, l'Associazionismo e le Formazioni Sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali richiede idonea dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000, relativa al numero degli aderenti delle associazioni iscritte nel Registro nazionale di cui all'art. 7 della legge 383 del 2000. Ai fini di tale computo, si tiene conto del numero degli aderenti quali singoli individui aventi diritto di voto nell'Assemblea nazionale secondo le norme statutarie. Vengono esclusi da tale computo i circoli affiliati e le articolazioni territoriali iscritti ai registri di cui all'art. 7 della legge 383 del 2000.
4. Gli esiti di tali dichiarazioni sono adeguatamente pubblicizzati sul sito istituzionale del Ministero ed in base ad essi, la stessa Direzione provvede quindi all'indizione delle elezioni dei dieci membri nazionali, invitando le prime trenta associazioni con un maggior numero di aderenti, nonché a designare almeno un candidato. L'elenco dei candidati designati dalle Associazioni sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero almeno venti giorni prima la data di effettuazione delle elezioni e comunque reso disponibile presso la sede elettorale.
5. Ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, non possono essere candidati coloro che abbiano rivestito la carica di componente dell'Osservatorio per due mandati.

## **Articolo 3**

*(Elettorato attivo e passivo per le associazioni iscritte nei registri regionali e delle Province autonome)*

1. Le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 concorrono a eleggere dieci membri dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo, mediante l'espressione di una preferenza.
2. Possono in concreto esercitare il diritto di voto coloro che, secondo le norme statutarie, hanno la rappresentanza legale delle associazioni iscritte ai Registri delle regioni e delle Province Autonome che risultino maggiormente rappresentative sui relativi territori.
3. Ai fini della dell'individuazione del requisito della maggiore rappresentatività, le stesse associazioni, entro un termine fissato dal Ministero ed adeguatamente pubblicizzato sui siti istituzionali dello stesso Ministero e delle regioni e province autonome, comunicano agli uffici di competenza regionale il numero dei propri aderenti mediante dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000. Ai fini di tale computo, si tiene conto del numero degli aderenti quali singoli individui aventi diritto di voto nell'Assemblea secondo le norme statutarie.

4. Gli esiti di tali dichiarazioni, una volta pubblicati a cura degli stessi uffici regionali competenti, vengono acquisiti dalla Direzione Generale per il Volontariato, l'Associazionismo e le Formazioni Sociali del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
5. In base agli stessi esiti, la stessa Direzione provvede quindi all'indizione delle elezioni dei dieci membri regionali, invitando a parteciparvi le prime trenta associazioni con un maggior numero di aderenti, nonché a designare almeno un candidato. L'elenco dei candidati designati dalle Associazioni di cui al presente articolo sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero almeno venti giorni prima la data di effettuazione delle elezioni e comunque reso disponibile presso la sede elettorale.
6. Ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, non possono essere candidati coloro che abbiano rivestito la carica di componente dell'Osservatorio per due mandati.

#### **Art. 4**

##### *(Modalità di svolgimento delle elezioni)*

1. Le elezioni dei membri dell'Osservatorio da parte delle associazioni di promozione sociale a carattere nazionale e regionale avvengono in un'unica data, a Roma, previa convocazione da parte del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dall'articolo 1.
2. Le elezioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti rispetto agli aventi diritto al voto e sono effettuate con l'istituzione di due distinti seggi, uno relativo all'elezione dei dieci membri rappresentativi delle associazioni a carattere nazionale di cui all'articolo 2, l'altro relativo all'elezione dei restanti dieci membri rappresentativi delle associazioni di cui all'articolo 3.
3. Ciascun avente diritto al voto attesta il proprio titolo nell'ambito del seggio di relativa pertinenza, attestando altresì gli estremi identificativi della registrazione dell'associazione nel registro di appartenenza, nonché la propria qualifica di rappresentante legale e il relativo titolo di registrazione, con particolare riguardo alle pertinenti disposizioni statutarie.

#### **Articolo 5**

##### *(Proclamazione degli eletti, nomina degli esperti e durata in carica)*

1. Esaurite le procedure di elezione, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede con proprio decreto alla proclamazione degli eletti in base al maggior numero delle preferenze ricevute, tenuto conto che in ogni caso ciascuna associazione o la federazione cui eventualmente risulti appartenente non può conseguire un numero di componenti superiore ad uno. Nel caso in cui più candidati potenzialmente eleggibili abbiano riportato un numero eguale di voti, l'individuazione del membro o dei membri dell'Osservatorio avviene tramite sorteggio.
2. Il Ministro provvede, inoltre, a nominare membri dell'Osservatorio sei esperti qualificati in considerazione delle competenze possedute, scelti nel campo della ricerca scientifica universitaria o appartenenti alla pubblica amministrazione.
3. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento permanente di uno dei membri dell'Osservatorio, il Ministro provvede alla sostituzione con proprio decreto, nominando il

primo dei non eletti nell'ambito del seggio preso il quale era risultato eletto il membro da sostituire.

3. In ogni caso, l'Osservatorio può esercitare le sue funzioni quando sia stata nominata la maggioranza dei suoi ventisei componenti.

4. L'Osservatorio dura in carica tre anni.

5. Sei mesi prima della scadenza dell'Osservatorio, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede alla comunicazione di indizione di nuove elezioni ai sensi del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,